



**MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TERMOLI**

Viale della Guardia Costiera, 38 – 86039 Termoli - Tel. 0875/706484

E-mail: cptermoli@mit.gov.it - PEC: cp-termoli@pec.mit.gov.it - Sito istituzionale: www.guardiacostiera.gov.it

**MODIFICA/INTEGRAZIONE ORDINANZA DI “SICUREZZA BALNEARE”
PER IL CIRCONDARIO MARITTIMO DI TERMOLI**

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Termoli:

- VISTA** la propria ordinanza di sicurezza balneare n.11/2025 in data 07.05.2025, adottata al fine di adeguare le prescrizioni della previgente ordinanza di identico tenore, già emanata in data 28 marzo u.s. in vista e con adeguato anticipo sull’inizio della stagione estiva 2025, alle sopravvenute disposizioni impartite giusta dispaccio del Comando generale delle Corpo delle capitanerie di porto prot.n.54363, in data 16.04.2025, recante indicazioni interpretative e applicative della compiegata direttiva a firma del Sig. Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (prot. Uff. Gabinetto n.13384, in data 16.04.2025) avente ad oggetto “Stagione balneare e misure di sicurezza”;
- VISTA** la nota pervenuta alla Direzione marittima di Pescara in data 09.05.2025, con la quale alcune associazioni di categoria rappresentative del comparto balneare a livello regionale (Abruzzo e Molise) hanno segnalato criticità nell’attuazione dell’ordinanza di sicurezza balneare da ultimo approvata, in relazione alla difficoltà nel reperire, stante lo scarso margine temporale tra l’adozione del precetto così come novellato e il previsto inizio della “stagione balneare”, idoneo numero di assistenti bagnanti nei periodi dal 17 al 31 maggio e dal 1 al 21 settembre, per le ragioni ivi meglio rappresentate;
- TENUTO CONTO** che le sopra cennate disposizioni ministeriali, adottate al solo fine di stabilire in maniera uniforme su tutto il litorale nazionale le date di inizio e fine della “stagione balneare” in stretta correlazione e ai soli fini della sicurezza della balneazione e della salvaguardia della vita umana in mare, nulla prescrivono e/o innovano circa l’organizzazione e le modalità di espletamento del servizio di salvamento che i concessionari e i gestori delle strutture e degli stabilimenti balneari devono obbligatoriamente assicurare nel periodo segnatamente compreso “... *tra la terza settimana del mese di maggio e la terza settimana del mese di settembre* ...”;
- VISTI** gli artt. 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1174 e 1231 del codice della navigazione e gli artt. 27, 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima;



1530 “NUMERO BLU” PER L’EMERGENZA IN MARE

ORDINA

Articolo unico

All'articolo 2 della propria ordinanza n 11, in data 07.05.2025, in premessa citata, dopo il comma 2.4 è inserito il seguente: 2.4 bis. Nei periodi compresi: - tra il 19 e il 23 maggio 2025; tra il 26 e il 30 maggio 2025; tra il 16 e il 19 settembre 2025; il piano collettivo/associato di cui al precedente comma 2.4 può prevedere la presenza di postazioni di salvataggio allestite ai sensi dei commi 2.9 e ss., presidiate da un assistente bagnanti abilitato, in ragione di una ogni 300 (trecento) metri di fronte mare.

Restano ferme le disposizioni contenute nel 3° e 4° capoverso del precedente comma 2.4. concernenti la predisposizione e la sottoposizione del piano collettivo/associato all'Autorità marittima, nonché le esigenze di incremento del numero delle postazioni di salvataggio di cui al successivo comma 2.5.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicazione verrà assicurata mediante pubblicazione sul sito *web* istituzionale guardiacostiera.gov.it/portale/home nella pagina dedicata alle "ordinanze" e previa diffusione alle locali associazioni di categoria ed organi di stampa.

Termoli, *data della firma digitale.*

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
C.F. (CP) Giuseppe PANICO



1530 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE